



UNIVERSITÀ
CAMPUS
BIO-MEDICO
DI ROMA

DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2015/2016
n. 264 del 29 dicembre 2015

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
PARTE GENERALE**

IL RETTORE

- Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli Ordinamenti Didattici universitari;
- Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Visto** il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, relativo alla previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università;
- Visto** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto** il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47, concernente l'accreditamento dei Corsi di Studio e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Visto** il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale – emanato con Decreto Rettoriale n. 60 del 10 marzo 2009;
- Vista** la proposta di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale – trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dal Rettore dell'Università Campus Bio-Medico di Roma con nota prot. n. 1248 del 20 novembre 2015;
- Visto** il parere favorevole espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 2 dicembre 2015 sulla suindicata proposta;
- Vista** l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale – di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca trasmesso con nota del 14 dicembre 2015;
- Preso atto** che è conclusa la procedura prevista per l'emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale – dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Ritenuto** necessario emanare il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale – dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;

DECRETA

Articolo 1


È emanato il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale – dell'Università Campus Bio-Medico di Roma il cui testo allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

Il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale – allegato al presente Decreto annulla e sostituisce il Regolamento di cui al D.R. n. 60 del 10 marzo 2009 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto sul sito web dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Roma, 29 dicembre 2015


Il Direttore Generale
Ing. Paolo Sormani


UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA


Il Rettore
Prof. Andrea Onetti Muda



UNIVERSITÀ
CAMPUS
BIO-MEDICO
DI ROMA

REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

Parte Generale

NORME GENERALI

TITOLO I


Disciplina dei Corsi di Studio

Art.1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) per Corsi di Studio: i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Specializzazione, Corsi di Dottorato di Ricerca, come individuati nell'art. 1 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per Titoli di Studio: la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione e il Dottorato di Ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di Studio;
- c) per Decreti Ministeriali: i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- d) per Classe di appartenenza dei Corsi di Studio: l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
- e) per Settori Scientifico Disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- f) per Ambito Disciplinare: un insieme di Settori Scientifico Disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti Ministeriali;
- g) per Credito Formativo Universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio;
- h) per Obiettivi Formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un Corso di Studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- i) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio: l'articolazione del percorso formativo finalizzata al conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Ateneo, approvata dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) in conformità ai decreti ministeriali sulle Classi universitarie;
- j) per Regolamento Didattico di Corso di Studio: il Regolamento che specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studio;
- k) per Attività Formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- l) per Curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio e finalizzate al conseguimento del relativo Titolo;
- m) per Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca: il contratto di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo, finalizzato al conseguimento di un Titolo di Studio universitario;
- n) per Delegato di Corso di Studio: il docente competente per il Corso di Studio, secondo quanto





stabilito dallo Statuto d'Ateneo;

- o) per Università o Ateneo: l'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- p) per Statuto: lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Art. 2
Autonomia Didattica

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di Legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli Ordinamenti Didattici e i criteri di funzionamento dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca e dei Master Universitari attivabili dall'Università;
2. Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente.
3. Gli Ordinamenti Didattici di riferimento dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale e delle Scuole di Specializzazione attivabili dall'Università, definiti dal Senato Accademico su proposta delle Facoltà Dipartimentali ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, sono stabiliti nella Parte seconda del presente Regolamento.
4. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Ateneo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico, su proposta dei Consigli delle Facoltà Dipartimentali.
5. I Regolamenti di Corso di Studio, in relazione alla specificità degli Ordinamenti Didattici di riferimento e nel rispetto del Regolamento Didattico d'Ateneo, possono disciplinare e/o dettagliare le norme che ad essi si riferiscono.
6. Il Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione è disposto ed emanato nel rispetto dei Decreti Ministeriali in vigore, recanti le pertinenti Classi.
7. Il Regolamento del Dottorato di Ricerca è disposto ed emanato nel rispetto dei Decreti Ministeriali in vigore.

Art. 3
Titoli di Studio

1. L'Università rilascia i Titoli di Studio di cui all'art. 1 del D.M. n. 270/2004, e precisamente:
 - la Laurea (L)
 - la Laurea Magistrale (LM)
 - il Diploma di Specializzazione (DS)
 - il Dottorato di Ricerca (PhD).
2. L'Università rilascia, altresì, i Master Universitari di primo e di secondo livello a conclusione di Corsi di Perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla Laurea o alla Laurea Magistrale, ai sensi della vigente normativa.
3. I Titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
4. L'Università rilascia, come supplemento a ogni Titolo di Studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi Europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito da ogni studente per conseguire il Titolo.

Art. 4
Corsi di Laurea

1. La Laurea è conseguita al termine del Corso di Laurea.





A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di Dottore.

2. I Corsi di Laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal D.M. 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.
4. La durata normale dei Corsi di Laurea è di tre anni.
5. I Corsi di Laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali Corsi hanno identico valore legale.
6. I Corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici Ordinamenti Didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo Settore Scientifico Disciplinare con uguale numero di crediti.
7. I Corsi di Laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun Settore Scientifico Disciplinare. Nel caso in cui i Corsi di Studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di Studio e tutti i curricula dell'altro.
8. L'Università può istituire un Corso di Laurea nell'ambito di due diverse Classi (Corso Interclasse), qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le Classi.
9. Nel caso di Corsi Interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la Classe entro cui intendono conseguire il Titolo di Studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.
10. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla preparazione della prova finale e alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 5

Corsi di Laurea Magistrale

1. La Laurea Magistrale è conseguita al termine del Corso di Laurea Magistrale.

A coloro che conseguono la Laurea Magistrale compete la qualifica accademica di Dottore Magistrale.

2. I Corsi di Laurea Magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal D.M. 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. La durata normale dei Corsi di Laurea Magistrale è di due anni.
4. I Corsi di Laurea Magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali Corsi hanno identico valore legale.
5. I diversi Corsi di Laurea Magistrale afferenti alla stessa Classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun Settore Scientifico Disciplinare. Nel caso in cui i Corsi di Studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di Studio e tutti i curricula dell'altro.





6. L'Università può istituire un Corso di Laurea Magistrale nell'ambito di due diverse Classi (Corso Interclasse), qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le Classi.
7. Nel caso di Corsi Interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la Classe entro cui intendono conseguire il Titolo di Studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
8. Per conseguire la Laurea Magistrale, fatti salvi i Corsi di Studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di Laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e Regolamento Didattico del Corso di Studio cui è iscritto, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
9. Sono definiti Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico i Corsi di Studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti Titoli Universitari di primo livello, nonché i Corsi di Studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
10. Ai Corsi a ciclo unico si accede con il Diploma di Scuola Secondaria Superiore.
11. La durata normale dei Corsi a ciclo unico è di cinque o sei anni.
12. Per conseguire la Laurea Magistrale nei Corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del Corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 6


Corsi di Specializzazione

1. Il Diploma di Specializzazione è conseguito al termine del Corso di Specializzazione.
2. Il Corso di Specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di Legge o di Direttive dell'Unione Europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
3. Per essere ammessi a un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso della Laurea, ovvero di altro Titolo di Studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
4. Gli specifici requisiti di ammissione ai Corsi di Specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi Ordinamenti Didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli Corsi.
5. Per conseguire il Diploma di Medico Specialisti (laureati medici) o di Specialista (laureati non medici) il laureato in formazione specialistica deve aver acquisito un numero di crediti corrispondenti alla durata della Scuola di Specializzazione previsti dalla Classe di appartenenza della Specializzazione e come specificato dal relativo Ordinamento Didattico. Negli anni di corso della Scuola di Specializzazione almeno 1 credito deve essere acquisito in disciplina di etica applicata o professionale.

Art. 7

Dottorati di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca e il conseguimento del corrispondente Titolo sono disciplinati dalle relative norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d'Ateneo in materia.
2. Per essere ammessi a un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale o di altro Titolo di Studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. A coloro che conseguono il Dottorato di Ricerca compete la qualifica accademica di Dottore di Ricerca.





Art. 8
Master Universitari


1. I Master Universitari sono corsi di approfondimento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
2. Per conseguire il Master Universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la Laurea o per la Laurea Magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. Titolo di ammissione al Master Universitario di primo livello è la Laurea.
Titolo di ammissione al Master Universitario di secondo livello è la Laurea Magistrale.
4. L'attivazione dei Master Universitari e le modalità di svolgimento delle relative attività formative, predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza con specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza, sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 9
Formazione finalizzata e permanente

1. L'Università, ai sensi della vigente normativa, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
 - Corsi di Perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un Titolo di Studio Universitario;
 - Corsi di aggiornamento professionale anche commissionati da soggetti terzi pubblici o privati;
 - Corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti.
2. L'attivazione delle attività formative previste al comma precedente e le relative modalità di svolgimento sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 10
Crediti formativi

1. Le attività formative che fanno capo ai Corsi di Studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di Crediti Formativi Universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. Al Credito Formativo Universitario corrispondono, di norma, 25 ore di lavoro per lo studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività richieste dagli Ordinamenti Didattici, nonché delle ore di studio e di impegno personale. Un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile nel rispetto della vigente normativa.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun Corso di Studio, dal relativo Regolamento Didattico.
5. I Crediti Formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del Corso di Studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 22.
6. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale possono prevedere forme di





verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi. Qualora venga rilevata l'obsolescenza dei contenuti culturali e professionali dei crediti acquisiti, la struttura didattica competente procederà alla definizione degli esami integrativi da sostenere sui singoli insegnamenti.

7. I Regolamenti Didattici di ciascun Corso di Laurea e di Laurea Magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.
8. Gli studenti fuori corso iscritti a tempo pieno devono superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata normale del Corso di Studio.
9. Il termine fissato per il conseguimento del titolo di studio si interrompe nel caso in cui lo studente chieda il passaggio ad altro Corso di Laurea e non si applica nei confronti degli studenti che siano in difetto della sola prova finale.
10. Lo studente che abbia superato il termine fissato per il conseguimento del titolo di studio decade dallo status di studente; in caso di nuova iscrizione a un Corso di Studio, la struttura didattica che accoglie lo studente può riconoscere totalmente o parzialmente i crediti formativi già acquisiti sulla base della valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e della loro coerenza con gli obiettivi formativi del nuovo corso.

Art. 11

Istituzione e modifica dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri Corsi di Studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario.
3. I Corsi sono disciplinati dai rispettivi Ordinamenti e Regolamenti Didattici.
4. I Corsi di Studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella stessa lingua.
5. L'istituzione di un Corso di Studio ed il relativo Ordinamento Didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico, su proposta di una o più Facoltà Dipartimentale.

Art. 12

Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

1. Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con Decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto Decreto di emanazione.
2. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli Ordinamenti.
3. L'Ordinamento Didattico di ciascun Corso di Studio, nel rispetto di quanto previsto dalla Classe cui il corso afferisce, determina:





- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del Corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la Classe o le Classi di appartenenza e la Facoltà Dipartimentale cui il Corso afferisce;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il Corso di Studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del Corso di Studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più Settori Scientifico Disciplinari nel loro complesso;
 - f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004;
 - h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del D.M. n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007;
 - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella stessa lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la Laurea e la tesi.
4. L'Ordinamento Didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata dalla relazione tecnica del Nucleo di Valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.

Art. 13
Attività formative dei Corsi di Laurea

1. I percorsi formativi di ciascun Corso di Laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo Regolamento Didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del Corso;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe;
 - c) attività formative negli ambiti disciplinari affini della Classe;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
 - h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei Laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.





2. Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Relativamente alle attività di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, qualora nelle Classi di riferimento dei Corsi di Laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relative crediti, gli Ordinamenti Didattici individuano i Settori Scientifico Disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

Art. 14

Attività formative dei Corsi di Laurea Magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun Corso di Laurea Magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo Regolamento Didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza per i Corsi a ciclo unico;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe;
 - c) attività formative negli ambiti disciplinari affini della Classe;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la Laurea Magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano per i Corsi a ciclo unico;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
2. Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i Corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Relativamente alle attività di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, qualora nelle Classi di riferimento dei Corsi di Laurea Magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relative crediti, gli Ordinamenti Didattici individuano i Settori Scientifico Disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Per quanto concerne le attività di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo.



Art. 15

Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

1. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, proposti dai Consigli delle Facoltà Dipartimentali, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico.
2. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio sono emanati con decreto del Rettore.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 341/1990 e dell'art. 12 del D.M. 270/2004, il Regolamento Didattico di un Corso di Studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
4. Ciascun Regolamento Didattico può disporre che il Corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del Corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
5. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei Corsi di Laurea Magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più Corsi di Laurea, anche afferenti a Classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere una base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa Classe.
6. Nel rispetto del richiamato art. 12 del D.M. 270/2004 i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio determinano:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
 - d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei Settori Scientifico Disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
 - f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
 - g) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
 - h) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
 - i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
 - j) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
 - k) le modalità di verifica dei risultati degli *stages*, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
 - l) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale e le caratteristiche della prova medesima;
 - m) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - n) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio;
 - o) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.
7. Le disposizioni dei Regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai rispettivi Consigli di Facoltà Dipartimentale.
8. Le modifiche ai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato accademico, su proposta dei Consigli delle Facoltà Dipartimentali interessate, entro i termini utili per l'approvazione del piano dell'offerta formativa dell'anno accademico successivo.
9. L'Università assicura la periodica revisione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.





Art. 16


Attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 270/2004 e del punto 4 delle Linee guida di cui al D.M. 386/2007, il Senato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Facoltà Dipartimentali con congruo anticipo rispetto al termine indicato dalla vigente normativa, delibera in merito ai Corsi di Studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
2. I Corsi, corredati delle informazioni richieste, sono successivamente inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.
3. Nel caso di disattivazione di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati.

Art. 17

Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. I Consigli di Facoltà Dipartimentale, con congruo anticipo rispetto al termine indicato dalla vigente normativa, con riferimento ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di Legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei Professori e dei Ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
2. I Consigli di Facoltà Dipartimentale possono prevedere, in relazione ai rispettivi Ordinamenti Didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della stessa disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.
3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Consigli di Facoltà Dipartimentale possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.
4. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione è determinato in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
5. Gli insegnamenti dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale sono di norma sdoppiati quando ricorrono le circostanze previste dal punto 6 dell'art. 12 della Legge n. 341/1990.
6. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo Corso di Laurea o di Laurea Magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.
7. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dalle Facoltà Dipartimentali, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.
8. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza di docenza, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri Corsi di Studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.
9. La mutuazione è deliberata dal Consiglio di Facoltà Dipartimentale nel caso in cui l'insegnamento sia





attivato presso un altro Corso di Laurea o di Laurea Magistrale della stessa Facoltà Dipartimentale. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra Facoltà Dipartimentale, è richiesto l'assenso di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi inter-Ateneo.

Art. 18

Piano dell'offerta formativa e guide degli studenti

1. Entro e non oltre il 15 giugno le Facoltà Dipartimentali predispongono il proprio piano dell'offerta formativa relativo al successivo anno accademico, in modo da soddisfare le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei Corsi di Studio attivati.
2. Il piano annuale dell'offerta formativa, improntato alla massima trasparenza, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei Regolamenti Didattici, specificandole quando necessario. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun Corso di Studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso; le modalità di accesso ai Corsi di Studio che ricadono nella disciplina prevista dalla Legge 2 agosto 1999, n. 264; i Manifesti degli Studi dei Corsi di Studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
3. Modifiche al piano annuale dell'offerta formativa possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.
4. L'Università pubblica ogni anno entro il 30 giugno il piano annuale dell'offerta formativa, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai Corsi di Studio attivati. Il piano dell'offerta formativa indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.
5. Le guide degli studenti, da predisporsi a cura delle Facoltà Dipartimentali e strutture didattiche prima della data di inizio delle lezioni, rese disponibili sul sito web dell'Ateneo, riportano il piano dell'offerta formativa annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Le guide devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo.

Art. 19

Ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

1. Per essere ammessi a un Corso di Laurea occorre essere in possesso del titolo di Scuola Secondaria Superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
2. Per l'iscrizione a un Corso di Laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicato al successivo comma 4.
3. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di Facoltà Dipartimentale



indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

4. Agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio di Facoltà Dipartimentale vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.
5. Le strutture didattiche possono promuovere sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di Laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3.
6. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
7. Per i Corsi di Laurea Magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, i relativi Regolamenti Didattici, ai sensi dell'art. 15, comma 6, lettera c) del presente Regolamento, indicano i requisiti per l'ammissione e le relative modalità di verifica.
8. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di Laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici Settori Scientifico Disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida approvate con il provvedimento ministeriale 386/2007.
9. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel Regolamento Didattico di ciascun Corso di Studio. La verifica può essere considerata automaticamente soddisfatta nei casi in cui il voto di Laurea sia non inferiore ad un minimo stabilito nel Regolamento Didattico di ciascun Corso di Studio.
10. Per essere ammessi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, e precisamente a quello in Medicina e Chirurgia occorre essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 270/2004.
11. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un Corso di Studio. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un Corso di Studio per l'iscrizione a una Scuola di Specializzazione o a un Dottorato di Ricerca.
12. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare Corsi di Studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi.

Art. 20
Calendario didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra l'ultima settimana del mese di settembre e la prima settimana del mese di giugno successivo.
2. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti, nonché corsi intensivi e attività speciali ed esami, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato Accademico.
3. Le Facoltà Dipartimentali stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza il calendario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.



4. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.
5. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscono comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.
6. Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione.
7. Le Facoltà Dipartimentali stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite all'inizio di ogni anno accademico entro il 30 settembre e pubblicate entro il 31 ottobre.
8. Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a cinque, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti da ciascuna Facoltà Dipartimentale, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso".
9. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore di norma alle due settimane.
10. Le prove finali per il conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 15 maggio dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione.
11. Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno tre appelli distribuiti nei seguenti periodi:
 - sessione estiva dal 1° al 31 luglio;
 - sessione autunnale dal 1° al 31 ottobre;
 - sessione straordinaria dal 15 febbraio al 15 maggio.
12. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami dei Corsi di Studio sono stabiliti sulla base delle disponibilità orarie delle aule previo accordo con i docenti e le Facoltà Dipartimentali al fine di assicurare la non sovrapposizione fra gli insegnamenti per Corso di Studio e per anno di corso.

Art. 21

Curricula e Piani di Studio

1. I Regolamenti Didattici di ciascun Corso di Laurea e di Laurea Magistrale prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
2. Il Piano di Studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle Classi di Corsi di Studio e dagli Ordinamenti Didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'Ordinamento Didattico di riferimento.
3. Il Piano di Studio è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle Classi di Corsi di Studio e dagli Ordinamenti Didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
4. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi





riconoscimenti ai sensi della normativa vigente. Di tali crediti non si tiene conto in sede di calcolo della media di Laurea.

Art. 22
Verifiche del profitto

1. I Regolamenti dei Corsi di Studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai Corsi di Studio ai fini della prosecuzione della loro carriera e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
2. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei Corsi di Studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o consistere in prove pratiche in relazione a quanto previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Studio e alle determinazioni del Consiglio della Facoltà Dipartimentale, ferme restando le competenze specifiche dei docenti responsabili degli insegnamenti.
4. In ciascun Corso di Laurea, ai sensi della vigente normativa, non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, oltre la prova finale ed eventualmente fino a due prove di idoneità; in ciascun Corso di Laurea Magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, oltre la prova finale ed eventualmente fino a due prove di idoneità; in ciascun Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni, oltre la prova finale ed eventualmente fino a due prove di idoneità.
5. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente.
6. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti Didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
7. Le Commissioni per gli esami di profitto per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale sono nominate dal Consiglio della Facoltà Dipartimentale.
8. Le Commissioni esaminatrici sono composte da almeno due membri e presiedute dal docente indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o dei componenti della Commissione, questi sono sostituiti dai docenti designati quali membri supplenti.
9. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire la votazione minima di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta alla votazione massima di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice.
10. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
11. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.
12. Le prove scritte devono essere corrette e i relativi risultati resi pubblici entro dieci giorni dallo svolgimento delle stesse e comunque almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova successiva.
13. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai Regolamenti Didattici di Corso di Studio, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
14. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.





- 15.I Regolamenti Didattici di Corso di Studio possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.
- 16.Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali e deve concludere la procedura di verbalizzazione degli esiti con firma digitale tempestivamente rispetto alla conclusione della prova (esami orali o che non prevedono pubblicazione degli esiti) oppure rispetto alla scadenza assegnata agli studenti per prendere visione dell'esito (prova scritta con pubblicazione degli esiti).
- 17.Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Delegato di Corso di Studio e alla Segreteria Didattica dello stesso.
- 18.Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
- 19.Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

Art. 23
Riconoscimento di crediti

1. Le Giunte di Facoltà Dipartimentale deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio ad altro Corso di Studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
2. Le Giunte di Facoltà Dipartimentale deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al Corso di Studio prescelto.
3. I crediti eventualmente conseguiti e non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
4. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
5. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della Legge 21 luglio 2002, n. 148.
6. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti Didattici dei Corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.
7. Il numero massimo di crediti eventualmente riconoscibili è 12 complessivamente tra corsi di I livello e di II livello (Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico).
8. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente.
9. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
- 10.La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.






Art. 24
Crediti extracurriculari

Le Giunte di Facoltà Dipartimentali, su proposta dei docenti titolari di insegnamenti o del Prorettore alla Formazione Universitaria, se nominato, possono riconoscere crediti extracurriculari per attività formative extracurriculari.

Art. 25
Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio.
2. Qualora previsto negli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.
3. Compete alle Facoltà Dipartimentali alle quali fanno capo i Corsi di Studio disciplinare, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.
4. Le Facoltà Dipartimentali definiscono le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori favorendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione della Facoltà Dipartimentale stessa ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.
5. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di Laurea, di Laurea Magistrale e per il Diploma di Specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside della Facoltà Dipartimentale, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.
6. Le Commissioni - composte da non meno di 5 membri per gli esami di Laurea Magistrale e non meno di 3 membri per quelli di Laurea e per il Diploma di Specializzazione - sono costituite in maggioranza da Professori e Ricercatori della Facoltà Dipartimentale. Almeno un membro della Commissione deve essere un Professore di prima o seconda fascia.
7. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Delegato del Corso di Studio o dal Professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.
8. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Facoltà Dipartimentale diversa da quella alla quale sono iscritti i candidati, nonché Professori non di ruolo in servizio nell'anno accademico interessato, entro numeri massimi stabiliti dai Regolamenti Didattici.
9. Ai fini del superamento dell'esame di Laurea e di Laurea Magistrale è necessario conseguire la votazione minima di 66/110. L'eventuale attribuzione della lode e/o della menzione alla carriera, in aggiunta alla votazione massima di 110/110, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.
10. In via di progressiva ulteriore gradazione per la Laurea Magistrale la Commissione all'unanimità può conferire la dignità di stampa.
11. Le Commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studio dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.
12. Ai fini del superamento dell'esame per il Diploma di Specializzazione è necessario conseguire la votazione minima di 30/50. La votazione massima di 50/50, alla quale può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in





seguito a valutazione unanime della Commissione.

13. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
14. Lo svolgimento degli esami finali di Laurea, di Laurea Magistrale e di Specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 26
Internazionalizzazione

1. In attuazione dell'art. 2, comma 2, dello Statuto, l'Università promuove l'internazionalizzazione dei processi formativi attraverso l'inserimento strutturato nei corsi di ogni livello di periodi di studio all'estero e del loro riconoscimento nella carriera scolastica tramite la conversione dei risultati ottenuti con riferimento al sistema detto ECTS (*European Credit Transfer System*) sulla base della coerenza tematica delle attività formative seguite all'estero con quelle previste dal Piano di Studi.
2. Le opportunità di studio all'estero, comprensive di preparazione di tesi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato nonché di tirocini, sono rese note agli studenti tramite appositi bandi che contengono le disposizioni di partecipazione, i periodi di soggiorno ammissibili, i criteri di selezione, nonché l'importo di eventuali contributi finanziari.

Art. 27
Ammissione a singoli insegnamenti

1. È consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso Università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.
2. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
3. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in Corsi di Laurea e in Corsi di Laurea Magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun Corso di Studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali. Il titolo di studio richiesto per l'iscrizione ai singoli insegnamenti attivati all'interno di un Corso di Studio è quello richiesto per l'iscrizione al corso stesso.
4. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei Piani di Studi seguiti per il conseguimento della Laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a Lauree Magistrali o a scuole di Specializzazione ovvero a concorsi pubblici.
5. Ulteriori disposizioni circa la facoltà disciplinata dal presente articolo sono stabilite dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.





Art. 28

Attività di orientamento e di tutorato

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l'Università promuove attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite un apposito Servizio denominato "Orientamento".
2. Il Servizio opera d'intesa con le Facoltà Dipartimentali e le altre strutture dell'Ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
3. Presso ogni Corso di Studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e affiancandoli al fine di superare gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
4. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite dal Senato accademico, sentite le Facoltà Dipartimentali.

Art. 29

Doveri didattici dei docenti

1. La Facoltà Dipartimentale assegna ai propri docenti gli incarichi per attività didattiche ed organizzative, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato, nel rispetto delle norme di Legge, statutarie e regolamentari. La programmazione deve assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei docenti e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme dello stato giuridico.
2. La Facoltà Dipartimentale, nell'ambito della programmazione didattica, deve prevedere l'impegno didattico dei Professori di prima e seconda fascia distribuito nei due semestri dell'anno accademico, fatte salve le diverse motivate esigenze di organizzazione della didattica approvate dai Consigli di Facoltà Dipartimentale.
3. Le Facoltà Dipartimentali devono prevedere l'obbligatorietà di presenza settimanale minima dei Professori di ruolo e non di ruolo e dei Ricercatori nel corso dell'anno, in relazione sia agli obblighi didattici e tutoriali, sia alla eventuale suddivisione del Calendario didattico in diversi periodi didattici.
4. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i docenti devono contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dalle Facoltà Dipartimentali nell'ambito del servizio di tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie Didattiche.
5. Ciascun docente titolare di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Una sua eventuale assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi e tempestivamente comunicata al Delegato di Corso di Studio e alla Segreteria Didattica affinché quest'ultima provveda a darne comunicazione agli studenti. In casi di assenze prolungate il Consiglio di Facoltà Dipartimentale propone al Senato Accademico la sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.
6. I docenti devono presentare tempestivamente alla Facoltà Dipartimentale di appartenenza i programmi degli insegnamenti di cui sono a qualsiasi titolo incaricati e il calendario degli esami previsti, allo scopo di poterli inserire per tempo nel Piano dell'offerta formativa della Facoltà Dipartimentale.
7. Ogni docente titolare di insegnamento può invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto e in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.





8. Nei casi in cui la prova finale di un Corso di Studio preveda l'elaborazione di una tesi, i docenti facenti parte del Collegio interessato devono accettare, sulla base di criteri fissati dai Regolamenti Didattici del Corso, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatori.
9. I docenti che intendono prestare a tempo parziale attività retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, devono chiederne preventivamente il nulla-osta.

Art. 30

Norma di integrazione

Il presente Regolamento è immediatamente modificato ed integrato a seguito di eventuali modifiche dello Statuto che dovessero variare norme in esso contenute.

Art. 31

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e viene pubblicato sul sito web dell'Università CBM.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto del Rettore.



Pag. 19 di 19